



## Legittima difesa: il pericolo non deve essere effettivo

**Autore :** Redazione

**Data:** 28/04/2016

*Che succede se si agisce in legittima difesa credendo di essere in pericolo mentre invece non vi è alcuna minaccia per la propria incolumità, come nel caso di uno scherzo?*

Chi commette un reato al fine di difendersi da quello che ritiene essere un pericolo imminente e grave, mentre invece non sussiste alcuna seria minaccia per la sua incolumità, può ugualmente invocare la **legittima difesa**. È quella che viene anche detta **legittima difesa putativa** e di cui ha fornito chiarimenti una sentenza della Cassazione di due giorni fa **[1]**.

Per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando ricorriamo a un esempio di un noto caso giudiziario che ha coinvolto, nel lontano 1977, un famoso calciatore **[2]**.

Una sera d'inverno, poco prima della chiusura dei negozi, un giocatore della Lazio inscena uno scherzo, poi rivelatosi tragico: entrato in una gioielleria col bavero alzato e le mani in tasca come ad impugnare una pistola, con espressione tesa e dura, intima ai presenti "fermi tutti, questa è una rapina". Il gioielliere impugna prontamente la



pistola e uccide il presunto rapinatore.

In casi come questo, in cui chi agisce si rappresenta una situazione di pericolo esistente solo in apparenza, si può parlare di **legittima difesa**? Sì, secondo la giurisprudenza. Infatti, in base al codice penale **[3]**, se l'agente ritiene per errore che esista una causa di giustificazione, questa è valuta a suo favore. È necessario, però, che l'errore non sia stato determinato da sua colpa.

È necessario che l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé non idonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una **situazione di pericolo**.

## **Cos'è la legittima difesa e quali sono i presupposti**

Ricordiamo che il codice penale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui, contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Cerchiamo di vedere quali sono i **presupposti per esercitare la legittima difesa**.

Innanzitutto, la **minaccia** deve provenire sempre da una **condotta umana**. Il pericolo potrebbe derivare anche da una **condotta omissiva**: per esempio il rifiuto del proprietario di richiamare il cane mastino che sta aggredendo un bambino integra una omissione e giustifica il padre che impugni un'arma per costringere il proprietario dell'animale feroce a farlo allontanare.

L'attacco deve avere ad oggetto un **diritto altrui** che deve trovarsi in una situazione



di **pericolo attuale di offesa**. Non si deve trattare cioè né di un pericolo corso in passato (perché in tal caso non si avrebbe più alcuna necessità di prevenire l'offesa), né di un pericolo futuro (in tal caso mancherebbe l'**urgenza** e sarebbe possibile fare intervenire le autorità). Occorre dunque una minaccia di lesione **incombente** al momento del fatto.

La **situazione di pericolo** non deve essere stata determinata **volontariamente** da chi reagisce in legittima difesa: in tal caso, infatti, verrebbe meno il requisito della necessità della difesa o della ingiustizia dell'offesa.

La **reazione** della legittima difesa necessita, in ultimo, del rispetto di altre due condizioni:

- deve essere **necessaria** per salvaguardare il proprio diritto: il che vuol dire che l'agredito si deve trovare di fronte solo all'alternativa tra reagire e subire. Per cui non c'è possibilità di invocare la legittima difesa se l'agredito ha una terza strada come ad esempio **scappare** o **nascondersi**;
- perché la reazione possa essere giustificata, e la difesa "legittima", è necessaria la **proporzione tra difesa e offesa**: occorre operare un bilanciamento tra il bene minacciato e il bene leso, con la conseguenza che all'agredito che si difende non è consentito di ledere un bene dell'aggressore marcatamente superiore a quello posto in pericolo dall'iniziale aggressione illecita (per esempio: per difendere la cassaforte non si può uccidere il ladro).

**Note:**

**[1]** Cass. sent. n. 17121/16 del 26.04.2016.

**[2]** Trib. Roma sent. del 20.02.1977 in Cass. pen. Mass. Ann. 1977, 1046, citato da G. Fianca, E. Musco, Diritto penale, parte generale, 1997.

**[3]** Art. 59 ult. co. cod. pen.

*Autore immagine: 123rf com*